



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità*

IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’articolo 15;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modifiche;

**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

**VISTO** l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare, l’articolo 24-*quater* concernente il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità;

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” e, in particolare, l’articolo 3, che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la Famiglia e le disabilità, in materia di politiche per le disabilità;

**VISTO** il decreto del Ministro per le Disabilità 22 dicembre 2022, concernente l’organizzazione interna dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, come modificato dal decreto del Ministro per le disabilità 7 aprile 2023;



**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2024, n. 788, con il quale al dott. Gianfranco Pasquadibisceglie, dirigente dei ruoli del Ministero della Salute, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, congiuntamente alla titolarità del centro di responsabilità CR 20 "Politiche in favore delle persone con disabilità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2024, recante "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

**VISTO** il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85 e, in particolare, l'articolo 28 "Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità" che attribuisce un contributo in favore degli enti del Terzo settore e degli altri enti previsti al comma 1, per ogni persona con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, assunta nel periodo 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro, istituendo, a tal fine, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" convertito dalla legge 24 febbraio 2024, n. 18 e in particolare l'articolo 18, comma 4-*ter*, che, nel novellare il citato articolo 28, ha disposto che il contributo in questione sia riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° agosto 2020, e nel contempo ha introdotto il comma 4-*quater*, che estende al 30 settembre 2024, il termine ultimo per la stipula degli stessi;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 28, per le operazioni relative alla gestione del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e che gli eventuali oneri finanziari derivanti da queste ultime sono a carico delle risorse del medesimo Fondo;

**VISTO** il decreto 27 giugno 2024 del Ministro per le Disabilità e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024, n. 2222, con cui sono state definite le modalità di ammissione, quantificazione e di erogazione del contributo, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande e le procedure di controllo e, in particolare, l'articolo 6 secondo cui entro trenta giorni dalla data di efficacia del decreto, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stipulano apposita convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con cui sono disciplinate le ulteriori modalità per l'istruttoria delle istanze pervenute, l'erogazione del contributo, nonché lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo;

**VISTO**, in particolare l'art. 7 del citato decreto 27 giugno 2024, il quale dispone al comma 1 che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto "*nel limite massimo di 6.315.825,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 4- quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18*" e



al comma 2 che *“agli oneri e alle spese per l’attuazione della convenzione di cui all’articolo 6 pari nel limite massimo di euro 200.000,00 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 1”*;

**DATO ATTO** che, in attuazione dell’articolo 6 del citato decreto 27 giugno 2024, la prevista Convenzione è stata sottoscritta in data 27 settembre 2024 dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, in data 1° ottobre 2024 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in data 8 ottobre 2024 dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - CUP: J51C2300137, registrata dalla Corte dei conti al n. 3115 in data 10 dicembre 2024,

**DATO ATTO** che all’esito dell’istruttoria condotta da INPS, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Convenzione, l’anzidetto Istituto tramite posta elettronica certificata (PEC) del 6 maggio 2025 ha trasmesso:

- l’elenco degli enti ammessi al contributo, con l’indicazione delle persone con disabilità per le quali ricorrono le condizioni per il riconoscimento dello stesso e l’importo del contributo;
- l’elenco degli enti non ammessi al contributo, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria;

**VISTI** l’articolo 5, comma 6 e l’articolo 6, comma 1, lettera c), della più volte menzionata Convenzione ove si dispone che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, entro trenta giorni dalla ricezione dell’elenco dei beneficiari del contributo, adotta il provvedimento di definizione delle richieste presentate, con l’indicazione delle somme spettanti ai beneficiari ovvero di dichiarazione di inammissibilità delle istanze, tenuto conto dell’istruttoria svolta da INPS;

**PRESO ATTO** che l’INPS, al fine di pervenire a una maggiore completezza dell’istruttoria, ha provveduto a effettuare su tutti i beneficiari del contributo i controlli previsti dall’articolo 10 della Convenzione, precedentemente all’erogazione dello stesso;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il parere, espresso con e-mail dell’11 aprile 2025, del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), circa la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione dei dati evidenziati nei richiamati elenchi trasmessi dall’INPS;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Ai sensi degli articoli 5, comma 6 e 6, comma 1, lettera c), della Convenzione richiamata in premessa è approvato:

- a) l’elenco degli enti ammessi al contributo, con l’indicazione dell’importo del contributo, di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- b) l’elenco degli enti non ammessi al contributo, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, di cui all’allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



## **Art. 2**

1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo web <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/> e all'interno del portale istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità <http://www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/>.

2. Sugli spazi on line di cui al comma 1 sono pubblicati l'Allegato 1 e l'allegato 2 con omessa indicazione del codice fiscale dei lavoratori, conformemente alle Linee guida del Garante della Privacy di cui alla delibera n. 243 del 15 maggio 2014 e alla delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021.

## **Art. 3**

1. Il presente provvedimento è trasmesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della Convenzione, ai fini dell'erogazione del contributo.

## **Art. 4**

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri,

Roma, data della sottoscrizione.

**IL CAPO DIPARTIMENTO**  
*Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie*